

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CE) n. 2483/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 2484/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97 ..... 3
- Regolamento (CE) n. 2485/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97 ..... 4
- Regolamento (CE) n. 2486/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 2487/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97 ..... 6
- Regolamento (CE) n. 2488/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 7
- Regolamento (CE) n. 2489/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 ..... 8
- \* Regolamento (CE) n. 2490/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcune merci originarie della Turchia (1998) ..... 10**

- \* Regolamento (CE) n. 2491/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3163/93 recante il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti lattiero-caseari nel quadro del regime specifico di approvvigionamento..... 12
- \* Regolamento (CE) n. 2492/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, recante sospensione della vendita di burro d'ammasso pubblico in virtù degli articoli 3 bis e 4 bis del regolamento (CEE) n. 2315/76 ..... 13
- \* Regolamento (CE) n. 2493/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca ..... 14
- \* Regolamento (CE) n. 2494/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 ..... 17
- \* Regolamento (CE) n. 2495/97 della Commissione, del 12 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1460/96 che stabilisce la modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ..... 18
- \* Direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (!)..... 19

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/828/CE:

- \* Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1997, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (!) ..... 25

97/829/CECA, CE, Euratom:

- \* Decisione della Commissione, del 1° dicembre 1997, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi ..... 27

97/830/CE:

- \* Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/13/CE e subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran (!) 30

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

(!) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2483/97 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 dicembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	61,3
	624	206,7
	999	134,0
0707 00 40	052	79,0
	999	79,0
0709 10 40	220	211,4
	999	211,4
0709 90 79	052	106,4
	204	146,6
	999	126,5
0805 10 61, 0805 10 65, 0805 10 69	052	37,7
	204	37,4
	388	29,6
	448	28,6
	528	44,4
	999	35,5
0805 20 31	052	76,7
	204	51,7
	999	64,2
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	67,4
	999	67,4
0805 30 40	052	81,5
	400	60,0
	600	87,1
	999	76,2
	999	76,2
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	060	43,5
	064	45,8
	400	87,4
	404	85,2
	512	39,2
	999	60,2
0808 20 67	064	78,1
	400	93,6
	999	85,8

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2484/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1997**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(4)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 dicembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 158 Ecu/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2485/97 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(4)</sup>, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 dicembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 168 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2486/97 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(4)</sup>, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 dicembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 345 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2487/97 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione <sup>(2)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(4)</sup>, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dall'8 all'11 dicembre 1997, è fissata una restituzione massima pari a 150 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2488/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1997**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli**  
**ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2186/97 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mandorle sgusciate, i limoni e le mele a destinazione geografica y, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso sono già superati o rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mandorle sgusciate, i limoni e le mele a destinazione geografica y, esportati dopo il 12 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2186/97 per le mandorle sgusciate, i limoni e le mele a destinazione geografica y, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 12 dicembre 1997 e prima del 20 gennaio 1998, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 4. 11. 1997, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2489/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centonovantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1956/97<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/97<sup>(6)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centonovantaquattresima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conse-

guenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la centonovantaquattresima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A non è dato seguito all'asta:
- b) per la categoria C:
  - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 259 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
  - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 4 374 tonnellate,
  - alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 259 ECU si applica un coefficiente pari al 50 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

#### Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna ai magazzini di intervento è prorogato di una settimana e scade il 7 gennaio 1998. Tuttavia, negli Stati membri in cui nel periodo dal 24 dicembre 1997 al 2 gennaio 1998, o parte di esso, non può essere effettuata alcuna consegna, il termine è prorogato del corrispondente numero di giorni.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1997.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 34.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU L 319 del 21. 11. 1997, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2490/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1997**  
**relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per alcune merci**  
**originarie della Turchia (1998)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che la decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione CE/Turchia<sup>(2)</sup>, del 29 aprile 1997, allo scopo di favorire lo sviluppo degli scambi conformemente agli obiettivi dell'unione doganale, stabilisce contingenti annui in valore applicabili a talune paste alimentari per la Comunità e a taluni prodotti agricoli trasformati del capitolo 19 della nomenclatura combinata per la Turchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97<sup>(4)</sup>, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il contingente tariffario comunitario stabilito all'allegato del presente regolamento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998.

2. L'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un certificato A.TR. a norma della decisione n. 1/96 del Comitato di cooperazione CE/Turchia, del 20 maggio 1996, recante modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE/Turchia<sup>(5)</sup>.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 200 del 9. 8. 1996, pag. 14.

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingente
09.0205	1902 11 00 1902 19	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	2,5 milioni di ECU	10,67 Ecu/100 kg/netto

**REGOLAMENTO (CE) N. 2491/97 DELLA COMMISSIONE  
del 12 dicembre 1997**

**che modifica il regolamento (CE) n. 3163/93 recante il bilancio previsionale di  
approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti lattiero-caseari  
nel quadro del regime specifico di approvvigionamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93 nel settore lattiero-caseario, con il regolamento (CE) n. 206/97 della Commissione<sup>(3)</sup> è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento annuo in prodotti lattiero-caseari, per le suddette isole, per tutto il 1997; che, in base alle informazioni trasmesse in merito al fabbisogno di tali isole, è opportuno fissare il bilancio previsionale per il 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3163/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi di prodotti lattiero-caseari contemplati nel bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e che beneficiano dell'aiuto comunitario per il 1998 sono i seguenti:

<i>(in tonnellate)</i>			
Codice NC	Prodotto	Elenco delle isole	Quantità 1998
ex 0403 10	Iogurt	Gruppo A	300
		Gruppo B	600*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 33 del 4. 2. 1997, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 283 del 18. 11. 1993, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2492/97 DELLA COMMISSIONE****del 12 dicembre 1997****recante sospensione della vendita di burro d'ammasso pubblico in virtù degli articoli 3 bis e 4 bis del regolamento (CEE) n. 2315/76**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1824/97<sup>(4)</sup>, dispone che il burro entrato all'ammasso pubblico entro una certa data sia venduto ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento, maggiorato di 1 ECU/100 kg, nonché, a norma degli articoli 3 bis e 4 bis, la fornitura di burro per aiuto alimentare e la vendita di burro alle istituzioni e collettività senza scopo di lucro;

considerando che, dato l'attuale livello delle scorte di burro d'intervento e in considerazione della necessità di proseguire la vendita del burro destinato ad altri utilizzatori, nonché dell'esistenza di altri mezzi di approvvigiona-

mento a disposizione delle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, è necessario sospendere le vendite previste dagli articoli 3 bis e 4 bis del regolamento (CEE) n. 2315/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le vendite di burro di ammasso pubblico in virtù degli articoli 3 bis e 4 bis del regolamento (CEE) n. 2315/76 sono sospese.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 260 del 23. 9. 1997, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2493/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1997**  
**che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

considerando che l'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 2027/95 prevede che la Commissione adotti, su richiesta di uno Stato membro, le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie <sup>(2)</sup>;

considerando che la Spagna ha chiesto alla Commissione di adeguare il livello massimo annuo dello sforzo di pesca, per il 1997, trasferendo per la cattura delle specie demersali una parte dello sforzo di pesca dagli attrezzi fissi verso gli attrezzi mobili, affinché le navi che battono bandiera spagnola possano pescare alcuni contingenti assegnati a norma del regolamento (CE) n. 390/97, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/97 del Consiglio, del 7 ottobre 1997 <sup>(4)</sup>;

considerando che tale trasferimento dello sforzo di pesca comporta soltanto un semplice adattamento, che non

modifica gli equilibri esistenti e permette di adeguare all'attuale situazione della flotta i livelli di sforzo inizialmente assegnati nonché di diversificare l'attività di pesca verso altre specie demersali;

considerando che il regolamento deve entrare immediatamente in vigore affinché la Spagna possa utilizzare i propri contingenti di cattura in modo più adeguato per l'approvvigionamento del mercato durante il periodo di validità dei contingenti che le sono assegnati;

considerando che le misure adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il Regno di Spagna, il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per la cattura di specie demersali con attrezzi mobili e con attrezzi fissi, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2027/95, è adeguato come stabilito, per il 1997, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 1.

## ALLEGATO

Attività di pesca			Sforzo di pesca (*)			
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o Copace	E			
Attrezzi mobili	Specie demersali	V b <sup>(1)</sup> , VI, VII, VIII, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	59 190			
		di cui:				
		V b <sup>(1)</sup> , VI	1 305			
		di cui:	( <sup>(2)</sup> )	( <sup>(3)</sup> )		
		VII	7 613			
		di cui:	( <sup>(2)</sup> )	( <sup>(3)</sup> )		
		VII a	0			
		VII f <sup>(2)</sup>	0			
		VIII a, VIII b, VIII d	8 795			
		VIII c, VIII e, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	41 477			
		di cui:				
		VIII c, VIII e, IX <sup>(4)</sup>	27 839			
		IX <sup>(4)</sup>	2 216			
		X <sup>(4)</sup>	0			
		Copace 34.1.1 <sup>(5)</sup>	10 303			
Copace 34.1.2 <sup>(5)</sup>	0					
Copace 34.2.0 <sup>(5)</sup>	0					
Copace 34.1.1 <sup>(6)</sup>	0					
Copace 34.1.2 <sup>(6)</sup>	0					
Copace 34.2.0 <sup>(6)</sup>	0					

(\*) Espresso in migliaia di kW × giorni in zona.

(<sup>(2)</sup>) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(<sup>(1)</sup>) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità c/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.

(<sup>(2)</sup>) A nord di 50°30' di latitudine nord.

(<sup>(3)</sup>) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(<sup>(4)</sup>) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

(<sup>(5)</sup>) Sforzo di pesca limitato a 8 pescherecci.

(<sup>(6)</sup>) Sforzo di pesca limitato a 32 pescherecci.

Attività di pesca			Sforzo di pesca (*)			
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o Copace	E			
Attrezzi fissi	Specie demersali	V b (1), VI, VII, VIII, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	50 468			
		di cui:				
		V b (1), VI	2 319			
		di cui:				
		(**)	(3)			
		VII	6 485			
		di cui:				
		(**)	(3)			
		VII a	0			
		VII f (2)	0			
		VIII a, VIII b, VIII d	6 826			
		VIII c, VIII e, IX, X e Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	34 838			
		di cui:				
		VIII c, VIII e, IX (3)	14 082			
		IX (4)	0			
X (4)	0					
Copace 34.1.1 (3)	13 141					
Copace 34.1.2 (3)	7 615					
Copace 34.2.0 (3)	0					
Copace 34.1.1 (4)	0					
Copace 34.1.2 (4)	0					
Copace 34.2.0 (4)	0					

(\*) Espresso in migliaia di kW × giorni in zona.

(\*\*) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

(1) Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.

(2) A nord di 50°30' di latitudine nord.

(3) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

(4) Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

(5) Sforzo di pesca limitato a 8 pescherecci.

(6) Sforzo di pesca limitato a 32 pescherecci.

## REGOLAMENTO (CE) N. 2494/97 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1997

relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dalla decisione 97/803/CE del Consiglio del 24 novembre 1997<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2352/97 della Commissione, del 28 novembre 1997, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2352/97 ha istituito misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati PTOM; che tali misure garantiscono il beneficio dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione nel quadro di un regime di sorveglianza; che è prevista in particolare la limitazione giornaliera delle domande di titolo per operatore; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del citato regolamento, qualora i quantitativi richiesti superino il quantitativo mensile di 13 300 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio e qualora la valutazione della situazione del mercato comunitario indichi che tale superamento rischia di creare significative turbative di tale mercato, la Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data del superamento, stabilisce una percentuale di riduzione da applicare ad ognuna delle domande presentate il giorno del superamento, respinge le domande presentate in data successiva e sospende la presentazione di altre domande per il mese in corso;

considerando che i quantitativi chiesti il 2 dicembre 1997 superano di 7 072 tonnellate il volume mensile previsto di 13 300 tonnellate; che le domande sono state oggetto di un esame particolare da parte della Commissione, fondato sulla valutazione della situazione del mercato comunitario del riso e del suo andamento; che tale esame ha permesso

di constatare che, visto il livello dei prezzi del riso indica sul mercato comunitario, dato che il raccolto di riso indica della campagna 1997/1998 è normale, l'importazione dei suddetti quantitativi rischierebbe di creare pesanti turbative su tale mercato, in particolare in termini di spiazzamento della produzione di riso indica comunitario e di un conseguente calo dei prezzi; che, di conseguenza, è necessario applicare l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2352/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede al rilascio di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600, le cui domande sono state presentate nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97, limitatamente alle quantità indicate nelle domande, previa applicazione della seguente percentuale di riduzione:

69,8575 % per le domande presentate il 2 dicembre 1997.

*Articolo 2*

Per le domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 presentate a partire dal 3 dicembre 1997 non viene rilasciato alcun titolo di importazione nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97.

*Articolo 3*

La presentazione di domande di titoli di importazione di riso e di rotture di riso di cui al codice NC 1600 nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 2352/97 è sospesa fino al 31 dicembre 1997.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2495/97 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 dicembre 1997**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1460/96 che stabilisce la modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio<sup>(2)</sup> prevede all'articolo 10 le regole di gestione dei contingenti tariffari;

considerando che, dall'adozione di tale regolamento, il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97<sup>(4)</sup>, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica; che è opportuno sostituire il testo attuale dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1460/96 con un riferimento alle disposizioni degli articoli 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione

per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1460/96 è sostituito dal testo seguente:

*•Articolo 10*

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(5)</sup>.

<sup>(5)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.

**DIRETTIVA 97/69/CE DELLA COMMISSIONE**

del 5 dicembre 1997

**recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e dettagli relativi alla classificazione e all'etichettatura per ogni sostanza o gruppi di sostanze;

considerando che studi di laboratorio indicano che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) presentano effetti cancerogeni; che le indagini epidemiologiche hanno suscitato preoccupazione circa gli effetti sulla salute delle fibre artificiali vetrose (silicati);

considerando che l'elenco delle sostanze pericolose figurante nell'allegato I deve essere pertanto adattato e completato, in particolare per inserirvi alcune fibre artificiali vetrose (silicati) e che occorre pertanto modificare la prefazione dell'allegato I per inserirvi le note e le disposizioni specifiche per l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose (silicati);

considerando che, allo stato delle conoscenze attuali, sembra giustificato in presenza di certe circostanze escludere che alcune fibre artificiali vetrose (silicati) siano classificate come cancerogene, considerando che questa possibilità sarà riesaminata alla luce di sviluppi tecnici e scientifici, in particolare nell'area delle prove di screening della cancerogenesi;

considerando che in alcune disposizioni degli allegati I e VI alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, figura la sigla «CEE»;

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre

pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando che la direttiva 96/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato di conseguenza le disposizioni degli articoli 21 e 23 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e consente l'immissione sul mercato di sostanze pericolose la cui etichetta reca il «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE» fino al 31 dicembre 2000;

considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) L'allegato I è così modificato:

- a) Il quinto paragrafo del capitolo intitolato «Nomenclatura» della prefazione è sostituito dal seguente testo:

«L'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) prevede che, per le sostanze elencate nell'allegato I, il nome della sostanza che deve figurare sull'etichetta sia uno di quelli indicati nell'allegato. Per alcune sostanze, a fini di identificazione, sono state aggiunte informazioni supplementari in parentesi quadra. Dette informazioni non devono figurare sull'etichetta.»

- b) La nota A della prefazione è sostituita dal testo seguente:

«Nota A:

Il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato I [articolo 23, paragrafo 2, lettera a)].

Nell'allegato I è tuttavia utilizzata la denominazione generale del tipo: «composti di ...» o «sali di ...». In tal caso, il fabbricante o qualsiasi persona che immette tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto del capitolo «Nomenclatura» della prefazione.

Esempio: per BeCl<sub>2</sub>: cloruro di berillio.»<sup>(1)</sup> GU L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 236 del 18. 9. 1996, pag. 35.

c) Le seguenti note Q ed R vengono aggiunte alla prefazione:

«Nota Q:

La classificazione "cancerogeno" non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;  
oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;  
oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;  
oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota R:

La classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6 µm.»

- d) Le voci di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunte.
- e) L'espressione «numero CEE» è sostituita da «numero CE».
- 2) L'allegato VI è così modificato:
- a) L'espressione «numero CEE» è sostituita da «numero CE»
  - b) L'espressione «etichettatura CEE» è sostituita dalla «etichettatura CE».

#### Articolo 2

Nel corso del periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuterà gli sviluppi scientifici e adotterà misure per cancellare o modificare la nota Q.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non più tardi del 16 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichettatura reca il «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE».

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

CAS No —

EC No —

No 650-016-00-2

Nota A

Nota Q

Nota R

- ES: Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo;  
[Fibra vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) sea superior al 18 % en peso]
- DA: Mineraluld, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;  
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) på over 18 vægtprocent]
- DE: Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;  
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) von über 18 Gewichtsprozent]
- EL: Ορυκτές ίνες, εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος.  
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών γαιών ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) ανώτερη του 18% κατά βάρος].
- EN: Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;  
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) content greater than 18 % by weight]
- FR: Laines minérales, à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe;  
[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) est supérieur à 18 %]
- IT: Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;  
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) superiore al 18 % in peso]
- NL: Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;  
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) van meer dan 18 gewichtsperscenten]
- PT: Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;  
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-terrosos ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) superior a 18 %]
- FI: Mineraalikuludut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;  
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) on yli 18 painoprosenttia]
- SV: Mineralull, förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;  
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ), överstiger 18 viktprocent]



CAS No —

EC No —

No 650-017-00-8

Nota A  
Nota R

- ES: Fibras cerámicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo;  
[Fibras vítreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) sea inferior o igual al 18 % en peso]
- DA: Keramiske fibre; special fibre, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag;  
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) på 18 vægtprocent og derunder]
- DE: Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;  
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent]
- EL: Διαθλαστικές κεραμικές ίνες: ίνες για ειδικούς σκοπούς εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος;  
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άπακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών γαιών ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) κατώτερη ή ίση του 18 % κατά βάρος].
- EN: Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;  
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) content less or equal to 18 % by weight]
- FR: Fibras céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à l'exception de celles nommément désignées dans cette annexe;  
[Fibras (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) est inférieur ou égal à 18 %]
- IT: Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;  
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) pari o inferiore al 18 % in peso]
- NL: Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;  
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]
- PT: Fibras cerâmicas refractárias; fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;  
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-terrosos ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) não superior a 18 %]
- FI: Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;  
[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ) on enintään 18 painoprosenttia]
- SV: Keramiska fibrer; specialfibrer förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;  
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$ ), är lika med eller understiger 18 viktprocent]

*Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering*

Carc. Cat. 2; R49
-------------------

Xi; R38
---------

*Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning*

T	R: 49-38
	S: 53-45

*Límites de concentración, Konzentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration Limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentraçã, Pitoisuusrajat, Konzentrationsgrænser*


## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1997

**relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE<sup>(2)</sup>, e in particolare dall'articolo 2, paragrafo 2 e dall'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le attuali relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri, della Norvegia, della Svizzera, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e dell'Islanda, quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 72/166/CEE («uffici»), i quali provvedono collettivamente alle modalità pratiche per l'eliminazione del controllo sull'assicurazione nel caso di autoveicoli che stazionano abitualmente nei territori di questi paesi, sono disciplinate dalle seguenti convenzioni complementari alla convenzione tipo sul sistema della carta verde tra uffici nazionali di assicurazione del 2 settembre 1951 («convenzioni complementari»):

— convenzione complementare del 12 dicembre 1973 tra gli uffici nazionali dei nuovi Stati membri e quelli dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, estesa il 15 marzo 1986 agli

uffici di Portogallo e Spagna e il 9 ottobre 1987 all'ufficio della Grecia;

— convenzione complementare del 22 aprile 1974 tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio dell'Ungheria;

— convenzione complementare del 22 aprile 1974, tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio della Cecoslovacchia;

— convenzione complementare del 14 marzo 1986 tra l'ufficio della Grecia e quelli della Cecoslovacchia e dell'Ungheria;

considerando che la Commissione ha in seguito adottato le decisioni 74/166/CEE<sup>(3)</sup> e 74/167/CEE<sup>(4)</sup>, 75/23/CEE<sup>(5)</sup>, 86/218/CEE<sup>(6)</sup>, 86/219/CEE<sup>(7)</sup> e 86/220/CEE<sup>(8)</sup>, 88/367/CEE<sup>(9)</sup>, 88/368/CEE<sup>(10)</sup> e 88/369/CEE<sup>(11)</sup>, relative all'applicazione della direttiva 72/166/CEE e nelle quali si fa obbligo agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risul-

<sup>(3)</sup> GU L 87 del 30. 3. 1974, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 30. 3. 1974, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 52.

<sup>(7)</sup> GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 53.

<sup>(8)</sup> GU L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54.

<sup>(9)</sup> GU L 181 del 12. 7. 1988, pag. 45.

<sup>(10)</sup> GU L 181 del 12. 7. 1988, pag. 46.

<sup>(11)</sup> GU L 181 del 12. 7. 1988, pag. 47.

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

tante dalla circolazione degli autoveicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nei territori di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera e che sono oggetto delle convenzioni complementari;

considerando che gli uffici nazionali di assicurazione hanno riesaminato e unificato i testi delle convenzioni complementari e li hanno sostituiti con una convenzione unica («la convenzione multilaterale di garanzia») che è stata conclusa il 15 marzo 1991 in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE;

considerando che la Commissione ha successivamente adottato la decisione 91/323/CEE<sup>(1)</sup>, che abroga le convenzioni complementari che richiedono agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera, sostituendo dette convenzioni complementari con la convenzione multilaterale di garanzia a decorrere dal 1° giugno 1991;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 93/43/CEE<sup>(2)</sup> che esige, a decorrere dal 1° gennaio 1993, che gli Stati membri si astengano dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli abitualmente stazionanti sul territorio dell'Islanda e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali e assicuratori del 15 marzo 1991;

considerando che, in base all'addendum del 17 settembre 1993, gli uffici nazionali hanno modificato la convenzione

multilaterale per includervi la Repubblica ceca e la Slovacchia;

considerando che la Slovenia ha firmato il 12 settembre 1996 la convenzione multilaterale di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° novembre 1997 ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul territorio della Slovenia e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra uffici nazionali di assicurazione del 15 marzo 1991.

*Articolo 2*

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1997.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 5. 7. 1991, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 51.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1997

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(97/829/CECA, CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 2485/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X,

considerando che, con il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1785/97 del Consiglio<sup>(3)</sup>, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° gennaio 1997 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio;

considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi<sup>(4)</sup>, conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto;

considerando che è opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente corret-

tore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

*Articolo unico*

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 1997, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Hans VAN DEN BROEK

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 254 del 17. 9. 1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 236 del 27. 8. 1997, pag. 23.

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Febbraio 1997
Benin	63,96
Bulgaria	53,86

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Marzo 1997
Albania	84,55
Barbados	110,22
Bulgaria	63,13
Ghana	36,30
Guinea-Bissau	55,25
Romania	47,91
Swaziland	50,21
Turchia	66,44

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Aprile 1997
Albania	89,52
Angola	76,56
Bulgaria	38,48
Colombia	82,45
Comore	93,01
Costa Rica	78,07
Guinea Bissau	58,42
Romania	45,36
Swaziland	50,20
Turchia	68,41
Ucraina	127,58
Zimbabwe	53,87

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Maggio 1997
Albania	90,77
Bangladesh	67,92
Brasile	91,15
Bulgaria	93,96
Ghana	37,04
Guinea Bissau	61,41
Messico	58,95
Romania	59,72
Sudan	34,60
Tanzania	53,31
Turchia	69,58
Ungheria	65,25
Uruguay	98,20
Venezuela	65,71

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Giugno 1997
Corea del Sud	108,87
Costa Rica	85,51
Guinea Bissau	64,93
Kenya	80,93
Pakistan	65,48
Samoa	89,86
Turchia	72,97
Zimbabwe	55,78

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1997

che abroga la decisione 97/13/CE e subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,considerando che la decisione 97/613/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, dell'8 settembre 1997, recante sospensione, temporanea delle importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran, è applicabile fino al 15 dicembre 1997 e che dovrebbe essere abrogata;

considerando che, in vari casi, è risultato che i pistacchi originari o provenienti dall'Iran presentassero tassi eccessivi di contaminazione da aflatossina B1;

considerando che, come ha constatato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, l'aflatossina B1 causa, anche a dosi minime, il cancro al fegato ed è inoltre genotossica;

considerando che sussiste di conseguenza un grave pericolo per la salute pubblica nella Comunità e che è indispensabile adottare, a livello comunitario, misure di protezione;

considerando che da un esame delle condizioni igieniche in Iran risulta necessario un miglioramento delle pratiche igieniche e della rintracciabilità dei pistacchi; che il gruppo incaricato della missione non ha potuto controllare tutti gli stadi di manipolazione dei pistacchi prima della loro esportazione; che le autorità iraniane hanno fornito assicurazioni, in particolare in merito al miglioramento delle modalità di produzione, manipolazione, selezione, trattamento, confezionamento e trasporto; che è pertanto opportuno che i pistacchi originari o provenienti dall'Iran siano soggetti ad alcune particolari condizioni al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica;

considerando che i pistacchi e i prodotti da essi derivati originari o provenienti dall'Iran possono essere importati, a condizione che siano rispettate le suddette condizioni particolari;

considerando che i pistacchi e i prodotti da essi derivati devono essere stati prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene; che occorre determinare i livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale presenti nei campioni prelevati dalla partita immediatamente prima della sua spedizione dall'Iran;

considerando che ogni partita di pistacchi originari o provenienti dall'Iran deve essere accompagnata da prove documentate fornite dalle autorità iraniane relative alle condizioni di produzione, selezione, manipolazione, trattamento, confezionamento e trasporto nonché dai risultati delle analisi di laboratorio della partita in questione relative ai livelli di aflatossina B1 e di aflatossina totale;

considerando che è opportuno sottoporre ad analisi le partite di pistacchi originari o provenienti da paesi terzi per stabilire i livelli di contaminazione da aflatossina B1 e aflatossina totale; che i programmi coordinati di controllo ufficiale delle derrate alimentari dovranno essere completati a tal fine;

considerando che gli Stati membri sono stati consultati il 29 ottobre 1997 e il 10 novembre 1997,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione abroga la decisione 97/613/CE recante sospensione temporanea delle importazioni di pistacchi e di taluni prodotti derivati originari o provenienti dall'Iran.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri possono importare:
  - i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00,
  - i pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 e 2008 19 93,

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 248 dell'11. 9. 1997, pag. 33.

originari o provenienti dall'Iran, unicamente nel caso in cui la partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e dell'analisi ufficiali e dal certificato sanitario di cui all'allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante del ministero della Sanità iraniano.

2. I pistacchi e i prodotti da essi derivati, originari o provenienti dall'Iran, possono essere importati nella Comunità solo attraverso uno dei punti di entrata elencati nell'allegato II.

3. Ogni partita deve essere contrassegnata con un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vigilano affinché le importazioni di pistacchi originari o provenienti dall'Iran siano sottoposte a controllo documentario in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

5. L'autorità competente assicura che ogni partita, prima di essere immessa nel mercato comunitario attraverso uno dei punti di entrata, sia sottoposta a prelievo di campioni ed analisi sistematiche, relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale ed informa la Commissione dei risultati delle analisi.

#### *Articolo 3*

La presente decisione viene riesaminata entro il 31 ottobre 1998, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 2 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità e se è necessario continuare ad applicarle.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

Codice partita: ..... Numero del certificato: .....

CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA DI PISTACCHI E DI TALUNI PRODOTTI DERIVATI ORIGINARI O PROVENIENTI DALL'IRAN

In conformità delle disposizioni della decisione 97/830/CE della Commissione europea che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 e di prodotti derivati dai pistacchi di cui al codice NC 2008 19 13 e 2008 19 93, originari o provenienti dall'Iran,

il/la ..... (autorità sanitaria sotto il diretto controllo del ministero della Sanità della Repubblica islamica dell'Iran)

CERTIFICA:

che la presente partita di pistacchi, numero di codice ..... (inserire il numero di codice della partita), composta da:

..... (descrizione della partita, dei prodotti, del numero e tipo di confezionamento, del peso lordo o netto)

imbarcata

a ..... (luogo di imbarco)

da ..... (identità del trasportatore)

diretta a ..... (luogo e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento di

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene.

Dalla presente partita sono stati prelevati ..... (indicare il numero) campioni di pistacchi il ..... (data) e sottoposti ad analisi il ..... (data) presso il laboratorio ..... (nome del laboratorio) del ministero della Sanità della Repubblica islamica dell'Iran al fine di determinare il livello di contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossina totale. Le informazioni sul campionamento, sui metodi di analisi utilizzati e sui risultati sono riportati in allegato.

Fatto a ....., il .....

Timbro e firma del rappresentante del ministero della Sanità della Repubblica islamica dell'Iran

## ALLEGATO II

## Elenco dei punti di entrata nella Comunità europea delle importazioni di pistacchi e prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

Stato membro	Punto di entrata
BELGIQUE-BELGIË	Antwerpen
DANMARK	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di confine della Danimarca
DEUTSCHLAND	HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof — ZA Schirnding, HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven — ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven — ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen — ZA Köhlfleedamm, HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona, HZA Hamburg-Waltershof-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen, HZA Frankfurt am Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe — ZA Pinneberg
ΕΛΛΑΔΑ	Αθήνα, Πειραιάς, Ελευσίνα, Αερολιμένας Αθηνών, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Αερολιμένας Κρήτης, Εύζωνοι, Ειδομένη, Ορμένιο, Κήποι, Κακαβιά, Νίκη, Προμαχώνας, Πύθιο, Ηγουμενίτσα, Κρυσταλλοπηγή
ESPAÑA	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almería (Aeropuerto, Puerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), La Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aeropuerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto, Puerto), Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo-Vilagareia (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
ITALIA	Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova Ufficio Sanità marittima di Livorno Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli Ufficio Sanità marittima di Ravenna Ufficio Sanità marittima di Salerno Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste
LUXEMBOURG	Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg
NEDERLAND	Rotterdam
ÖSTERREICH	Nickelsdorf, Spielfeld
PORTUGAL	Lisboa

Stato membro	Punto di entrata
SUOMI-FINLAND	Helsinki
SVERIGE	Göteborg
UNITED KINGDOM	Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury and Thamesport), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester including Ellesmere Port, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton

## **AVVISO AI LETTORI**

Nel 1998 verranno apportati vari cambiamenti alle modalità di abbonamento alla Gazzetta ufficiale (GU) serie L (legislazione) e C (comunicazioni ed informazioni). Il presente avviso intende fornire agli abbonati una scelta aggiornata riguardo alle nuove possibilità.

### **SERVIZIO GIURIDICO DELL' UE**

A partire da gennaio 1998, il testo completo (comprendente tabelle e grafici) delle nuove edizioni della GU serie L + C sarà disponibile nelle 11 lingue ufficiali, gratuitamente per 20 giorni, su Internet (<http://europa.eu.int>).

### **GU SERIE L+C SU CD-ROM**

Nel 1998 verrà pubblicata una versione globale trimestrale della GU serie L + C su CD-ROM, in edizioni monolingue. I vecchi abbonati alla GU serie L + C che desiderano riceverla su CD-ROM, oltre che su carta o microfiche o CELEX, beneficeranno di uno sconto promozionale del 50 % sulla versione CD-ROM. Un'opzione LAN sarà messa a disposizione. Inoltre, copie del CD-ROM possono essere acquistate singolarmente.

### **ABBONAMENTO AL CELEX A CANONE FISSO**

Nella primavera 1998 sarà disponibile un abbonamento al CELEX a canone fisso, per un anno, di 960 ECU, indipendentemente dall'utilizzo. Il CELEX è la base dati giuridica ufficiale dell'UE che offre un'ampia visione della legislazione comunitaria sin dal 1951 (<http://europa.eu.int/celex>).

### **MORE PER RINNOVI DI ABBONAMENTI ALLA VERSIONE SU CARTA**

La spedizione della versione su carta della GU serie L + C verrà interrotta il 31 gennaio 1998 per tutti coloro che non avranno rinnovato l'abbonamento entro tale data. I nuovi abbonati e i ritardatari possono scegliere tra le seguenti possibilità:

- i) rinunciare ai numeri arretrati e pagare solo per i mesi di spedizioni ricevute;
- ii) ricevere i numeri arretrati su CD-ROM e pagare semplicemente l'abbonamento annuo;
- iii) ricevere la versione su carta dei numeri arretrati e pagare il doppio per ogni mese di spedizioni richieste.

Si ricorda che tutte le versioni in abbonamento della Gazzetta ufficiale serie L + C sono già disponibili (su carta, microfiche, off-line e CELEX) presso qualunque membro della rete vendite dell'EUR-OP, esclusi gli agenti incaricati della consegna dei documenti. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli agenti di vendita locali sopraelencati.